

COPIA

COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 024

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.P) Approvazione del nuovo Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'I.M.U.P

L'anno duemiladodici addì sei del mese di settembre alle ore 20,30 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge si è convocato il Consiglio Comunale

Presenti i Signori

FERRAZZA WALTER
RICCADONNA SILVANA
TISI BRUNO
FOSTINI GIORGIO
ALBERTI SILVIA ADA
BORONI RICCARDO
FANTATO ELENA
FERRAZZA SANDRO
RICCADONNA ALESSIO
BORONI GIANCARLO
MORATELLI MARCELLA
MORGANTI MARA
BORONI ROSANNA
BONAPACE MASSIMO
ANDREANI CARLO

Assenti	
Giustificati	Ingiustificati
X	
X	

Assiste il Segretario comunale STEFLI dott.ssa LAURA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor FERRAZZA WALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 04 dell'ordine del giorno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio e all'albo informatico il giorno

10.09.2012

per rimanervi esposta 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefli dott.ssa Laura

Delibera n. 024 di data 06.09.2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'I.MU.P.

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di "Federalismo Fiscale Municipale", ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014;

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli art. 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.L.gs 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato;

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabiliva che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*.

In base alle predette disposizioni di legge e con riferimento al quadro normativo vigente al momento di approvazione dei documenti contabili per l'esercizio 2012, termine per i comuni trentini fissato al 31 marzo 2012 dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale sottoscritto il 28 ottobre 2011, il Consiglio comunale con delibera n. 10 di data 30.03.2012 ha approvato il Regolamento che disciplina l'Imposta Municipale Propria, determinando contestualmente le aliquote e le detrazioni previste per il 2012;

Con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria. In particolare con la legge di conversione del D.L. 16/2012, dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 è stato espunto il riferimento all'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, che disciplinava la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili per alcune fattispecie particolari.

Con la circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti circa la corretta applicazione dell'I.MU.P. Nelle 64 pagine del documento sono stati affrontati molti aspetti con soluzioni interpretative a varie questioni che la dottrina aveva posto.

L'evoluzione normativa ed interpretativa ha comportato il venir meno di molte norme introdotte nel regolamento attualmente in vigore, il cui testo necessita di una completa revisione.

Nell'attuale regolamento l'imposta, nei margini consentiti dalla legge, è stata disciplinata a livello comunale in continuità, per quanto possibile, con la precedente esperienza ICI e con le relative norme regolamentari. In particolare, il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre fare riferimento alle specifiche norme di legge in materia di Imposta Municipale Propria e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali.

La normativa provinciale in materia di ordinamento degli enti locali, dispone all'art. 9 bis della L.P. 36/1993 che *"Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:*

- a) *alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;*

- b) *ad aspetti conseguenti l'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa*".

Va però precisato che l'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 ha stabilito che *"Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"*.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. "federalismo Fiscale Municipale") che ha previsto l'istituzione a decorrere dall'anno 2014 dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.);
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto all'art. 13 di anticipare in via sperimentale l'I.M.U.P. a decorrere dall'anno 2012 con sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;
- il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44, che ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di I.M.U.P.;

Ritenuto necessario procedere ad una completa revisione delle norme che disciplinano l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Bocenago, adottate con delibera consiliare n. 10 di data 30.03.2012, sostituendo integralmente il testo vigente con una nuova proposta regolamentare;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e l'art. 5 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, sui poteri regolamentari del Comune, nonché in particolare per la potestà regolamentare in materia di I.M.U.P. gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13, commi 12bis e 13, del D.L. 201/2011;

Richiamato il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Richiamato il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012 – il quale dispone che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione I.M.U.P. entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, del D.Lgs. 296/2006;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dei pareri resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L,

Con voti favorevoli n. 13 , contrari n. 0 , astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.), composto da n. 16 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, il citato regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria;
3. di abrogare, con effetto dal 1° gennaio 2012, il precedente regolamento di pari argomento, approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 30.03.2012;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge;
5. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL SINDACO
Ferrazza ing. Walter

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefli dott.ssa Laura


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **21.09.2012** a seguito della pubblicazione all'Albo comunale ed informatico per dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con decreto P. Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefli dott.ssa Laura

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

li, 24 SET 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefli dott.ssa Laura